

**ISTITUTO COMPRENSIVO CORINALDO
VALUTAZIONE FINALE E AMMISSIONE IN PRESENZA DI CARENZE**

CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO DELIBERATI DAL COLLEGIO DOCENTI UNITARIO IN DATA **18-5-2018**

	Livelli di apprendimento	ESITO		Criteria per la <u>NON AMMISSIONE</u>
Scuola primaria ammissione alla classe successiva o classe prima della scuola secondaria di primo grado	RAGGIUNTI	AMMESSO/A		
	PARZIALMENTE RAGGIUNTI o IN VIA DI 1° ACQUISIZIONE	AMMESSO/A*	NON AMMESSO con decisione unanime in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione (art. 5 c.3 D.lvo 62/17)	- Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro; i percorsi didattici organizzati per migliorare gli apprendimenti non hanno avuto esiti apprezzabili. - Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l'alunno/a a superare le difficoltà, anche con l'organizzazione per l'anno scolastico venturo proposte didattiche e ambienti di apprendimento diversi da quelli già sperimentati senza esito.
Scuola secondaria ammissione alla classe successiva	RAGGIUNTI	AMMESSO/A		
	PARZIALMENTE RAGGIUNTI o NON ACQUISITI IN UNA O PIU' DISCIPLINE	AMMESSO/A*	NON AMMESSO/A (anche a maggioranza del CdC) con adeguata motivazione (Art. 6c. 2 D.lvo 62/17 art.2 c. 2 DM 741/17, p.4 Nota MIUR 1865	- mancata frequenza dei ¾ dell'orario personalizzato, con assenza di deroghe e assenza di elementi necessari per la valutazione. - essere incorsi nella sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale(art.4 cc.6 e 9 bis dpr 249/98) - Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell'esercizio della cittadinanza; i percorsi didattici organizzati per migliorare gli apprendimenti non hanno avuto esiti apprezzabili. - Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l'alunno/a a superare le difficoltà, anche con l'organizzazione per l'anno scolastico venturo di proposte didattiche e ambienti di apprendimento diversi da quelli già sperimentati senza esito.
Scuola secondaria ammissione all'Esame di Stato	RAGGIUNTI	AMMESSO/A		
	PARZIALMENTE RAGGIUNTI o NON ACQUISITI IN UNA O PIU' DISCIPLINE	AMMESSO/A*	NON AMMESSO/A (anche a maggioranza del CdC) con adeguata motivazione (Art. 6c. 2 D.lvo 62/17, art.2 c. 2 DM 741/17, p.4 Nota MIUR 1865)	- mancata frequenza dei ¾ dell'orario personalizzato, con assenza di deroghe e assenza di elementi necessari per la valutazione. - essere incorsi nella sanzione disciplinare di NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO (art.4 cc.6 e 9 bis DPR 249/98. - non aver partecipato alle PROVE INVALSI (mat,ita,ingl). - Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell'esercizio della cittadinanza; i percorsi didattici, organizzati per migliorare l'apprendimento,non hanno avuto esiti apprezzabili. - Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l'alunno/a a superare le difficoltà, anche con l'organizzazione per l'anno scolastico venturo di proposte didattiche e ambienti di apprendimento diversi da quelli già sperimentati senza esito.

*Deroghe:
- patologia certificata -
presenza dei servizi sociali che si occupano dell'alunno.

DPR 249/98)

Art. 4 (Disciplina)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. **I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.**
3. **La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.**
4. **In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.**
5. **Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.**
6. **Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.**
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. **L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.**
- 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, **nei casi di recidiva, di atti di violenza grave**, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un **elevato allarme sociale**, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'**allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato** conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
- 9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate **soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi** dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.